



Città di Modica

E. I.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 170 del 9 LUG. 2019

OGGETTO: Piano di riparto concordatario "Sercom S.p.A."

L'anno duemiladiciannove il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 17,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore		X
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 34160 del 09.07.2019 sottoposta dal Responsabile P.O. del Settore III – Fiscalità locale ed Entrate e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

DAL 10 LUG, 2019 AL 25 LUG, 2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

E. I.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
 della GIUNTA COMUNALE
 SETTORE III
 Fiscalità Locale – Entrate



Città di Modica

Prot. n. 34160 del 8 luglio 2019

Oggetto: Piano di riparto concordatario “Sercom S.p.A.”.

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate
 rag. Giovanni Blanco

Premesso che:

- in data 14 febbraio 2013, la Sercom S.p.A. ha presentato, innanzi al Tribunale di Catanzaro, domanda di concordato in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositando, in data 30 giugno 2013, il piano concordatario in continuità, di seguito modificato ed integrato, in data 25 novembre 2013 e in data 28 gennaio 2014, mediante una nuova proposta di piano concordatario connotato da una durata di cinque anni dalla relativa omologazione del concordato preventivo;
- il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità della Sercom, nominando quale giudice delegato la dottoressa Song Damiani e quale commissario giudiziale l’avv. Giulio Nardo;
- all’esito della adunanza dei creditori, il Tribunale di Catanzaro ha omologato il concordato in continuità della Sercom S.p.a. con Decreto del 30 ottobre 2014, n. 8763;
- nel Piano concordatario omologato, è previsto un debito della Sercom S.p.a. nei confronti del “Creditore” di complessivi € 266.855,54 per i titoli e gli importi di seguito rappresentati di cui € 165.584,55 per ICI 2008-2011 ed € 101.270,99 per IMU anno 2012. Per tale annualità è stato emesso avviso di accertamento prot. n. 46365 avverso il quale è stata presentato ricorso da parte di Sercom SpA. Il predetto ricorso è stato accolto con sentenza n. 130/3/17 CTP di Ragusa che ha annullato il predetto avviso riconoscendo, altresì, a Sercom SpA un credito di € 2.506,75 quali spese di giudizio. La sentenza è passata in giudicato il 14/09/2017 perché non appellata;

- per mero errore materiale è stato indicato nel piano un debito di € 35.000,00 a titolo di TARSU. Trattasi di errore materiale perché il debito è da intendersi riferito al Comune di Castrofilippo;

- gli importi a titoli di ICI ed IMU sopra specificati sono comprensivi oltre che degli interessi anche delle sanzioni le quali in considerazione delle previsioni normative (D.L. n. 98/2011, convertito in Legge 15/7/2011, n. 11) non sono assistite da privilegio generale e, pertanto, vanno trattate a chirografo con soddisfazione al 23%;

Ritenuto che, per effetto di quanto sopra specificato, l'esposizione debitoria a piano va determinata in € 121.311,10, oltre interessi per € 10.609,68 e sanzioni al 23% per € 8.221,94, spese € 26,58 e così complessivi € 140.169,30, relativamente all'ICI periodo 2008-2011;

Preso atto che il residuo debito gravante sulla Sercom S.p.a. a favore del Comune di Modica è complessivamente pari ad € 56.067,72, tenuto dei pagamenti eseguiti per un importo complessivo di € 84.101,58 (€ 28.033,86 per n. 3 rate), in virtù delle previsioni del Piano concordatario omologato;

Vista l'istanza, in atti il 6 maggio 2019, prot. n. 22093, con la quale la Sercom S.p.a. chiede di rateizzare il predetto debito residuo in 60 rate mensili;

Preso atto delle interlocuzioni con l'Avvocatura Comunale in merito alla superiore proposta;

Rilevato che la Sercom S.p.a. ha accolto la proposta di questo Ente che concede la rateizzazione in 24 mesi con rinuncia al predetto credito;

Ritenuto di autorizzare il responsabile P.O. del III settore a sottoscrivere l'unita scrittura privata;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

propone


Per le motivazioni in premessa esposte:

1) di approvare l'unito schema di scrittura privata per la definizione del piano concordatario per le somme dovute al Comune di Modica dalla Sercom S.p.a., come meglio specificato in premessa;

2) di autorizzare il responsabile p.o. del III settore alla forma della scrittura privata redatta secondo l'unito schema

3) Di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

III SETTORE

Fiscalità locale – Entrate

Scrittura privata

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, tra:

- la Sercom S.p.A., con sede in Catanzaro, viale Isonzo n. 422, codice fiscale e Partita I.V.A. "00911780799", in persona del Presidente del C.d.A. e rappresentante legale pro-tempore, Cav. Rosario Russo, nato a Catanzaro il 20 gennaio 1951 ed ivi residente in via Metaponto 6, codice fiscale "RSS RSR 51A20 C352R", munito degli occorrenti poteri, di seguito indicata anche con la locuzione "Debitore" da una parte;

- Comune di Modica, in persona del rag. Giovanni Blanco, responsabile P.O. del III Settore, autorizzato alla stipula del presente atto dalla G.M. con deliberazione n. ... del ..., di seguito indicato anche con la locuzione "Creditore", dall'altra.

Si premette che:

(a) in data 14 febbraio 2013, la Sercom S.p.A. ha presentato, innanzi al Tribunale di Catanzaro, domanda di concordato in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositando, in data 30 giugno 2013, il piano concordatario in continuità, di seguito modificato ed integrato, in data 25 novembre 2013 e in data 28 gennaio 2014, mediante una nuova proposta di piano concordatario connotato da una durata di cinque anni dalla relativa omologazione del concordato preventivo;

(b) il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità della Sercom, nominando quale giudice delegato la dottoressa Song Damiani e quale commissario giudiziale l'avv. Giulio Nardo;

(c) all'esito della adunanza dei creditori, il Tribunale di Catanzaro ha omologato il concordato in continuità della Sercom S.p.a. con Decreto del 30 ottobre 2014, n. 8763;

(d) nel Piano concordatario omologato, è previsto un debito della Sercom S.p.a. nei confronti del "Creditore" di complessivi € 266.855,54 per i titoli e gli importi di seguito rappresentati:

- € 165.584,55 ICI periodo 2008-2011;
- € 101.270,99 IMU anno 2012. Per tale annualità è stato emesso avviso di accertamento prot. n. 46365 avverso il quale è stata presentato ricorso da parte di Sercom SpA. Il predetto ricorso è stato accolto con sentenza n. 130/3/17 CTP di Ragusa che ha annullato il predetto avviso riconoscendo, altresì, a Sercom SpA un credito di € 2.506,75 quali spese di giudizio. La sentenza è passata in giudicato il 14/09/2017 perché non appellata;

Per mero errore materiale è stato indicato nel piano un debito di € 35.000 a titolo di TARSU. Trattasi di errore materiale perché il debito è da intendersi riferito al Comune di Castrofilippo;

(e) gli importi a titoli di ICI ed IMU sopra specificati sono comprensivi oltre che degli interessi anche delle sanzioni le quali in considerazione delle previsioni normative (D.L. n. 98/2011, convertito in Legge 15/7/2011, n. 11) non sono assistite da privilegio generale e, pertanto, vanno trattate a chirografo con soddisfazione al 23%;

(f) per effetto di quanto sopra specificato l'esposizione debitoria a piano va determinata per come segue: € 121.311,10; oltre interessi per Euro. 10.609,68 e sanzioni al 23% per Euro 8.221,94, spese Euro 26,58 e così complessivi Euro 140.169,30, relativamente all'ICI periodo 2008-2011;

(g) alla data attuale Sercom S.p.a. ha eseguito pagamenti in favore del "Creditore", per un importo complessivo di € 84.101,58 in virtù delle previsioni del Piano concordatario omologato, delle precisazioni di cui al superiore punto (f) e dei pagamenti eseguiti, il residuo debito gravante sulla Sercom S.p.a. a favore del "Creditore" è complessivamente pari ad € 56.067,72 ("Debito concordatario residuo");

(h) in seguito a negoziazione intercorsa tra le parti, i contraenti hanno manifestato l'intenzione di estinguere il rapporto obbligatorio concordatario, con contestuale costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio sottoposto alla disciplina di cui al presente contratto;

(i) gli effetti dell'odierno accordo non pregiudicano i diritti degli altri creditori concorsuali ed anzi migliorano le condizioni di attuazione del piano concordatario;

(j) il presente accordo sarà comunicato dal "Debitore" al Commissario Giudiziario del Concordato Sercom S.p.a. per ogni opportuna conoscenza;

(k) le parti intendono disciplinare, con il presente accordo, ogni diritto ed obbligo reciproci, anche di quelli scaturenti dal concordato preventivo della Sercom S.p.A., con conseguente estinzione di ogni rapporto e sostituzione di ogni e qualunque titolo precedentemente vigente tra i contraenti, anche in funzione transattiva.

Tanto premesso, le Parti stipulano la presente scrittura privata e convengono quanto segue:

Articolo 1. Le parti convengono espressamente che la narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante ed essenziale, nonché presupposto fondamentale, del presente accordo che sostituisce ogni eventuale intesa e/o accordo, precedentemente definito.

Articolo 2. La Sercom S.p.a. si obbliga, anche a titolo transattivo, a corrispondere a favore del "Creditore", il quale espressamente accetta, il "Debito concordatario residuo" di cui in premessa, mediante bonifico bancario secondo i seguenti termini: € 56.067,72 in 24 rate mensili di pari importo (€ 2.336,16 ciascuna), di cui la prima alla sottoscrizione della presente scrittura, con trasmissione delle relative contabili al Creditore a mezzo posta elettronica; il mancato pagamento alla scadenza anche di una singola rata costituisce motivo di decadenza dal beneficio della rateizzazione e il Comune sarà libero di procedere senza ulteriore preventiva comunicazione al recupero dell'intero credito residuo; la Sercom S.p.a. con la firma della presente scrittura rinuncia espressamente al credito di € 2.506,75 liquidato con la sentenza n. 130/3/17 CTP di Ragusa;

Articolo 3. Il "Creditore" dichiara sin d'ora di accettare il pagamento della somma di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi indicate a completa, a totale e definitiva tacitazione di ogni diritto, ragione azione e pretesa del "Debito concordatario residuo", rilasciando, sin d'ora, la più ampia quietanza liberatoria mediante la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 4. Le parti convengono espressamente che la presente scrittura privata ha effetto novativo; sì che mediante la sottoscrizione del presente contratto l'obbligazione concordataria si considererà ad ogni effetto estinta, con contestuale costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio avente titolo esclusivamente nel presente contratto.

Articolo 5. Le parti convengono espressamente che in seguito all'integrale versamento dell'importo di cui all'art. 2 del presente accordo e secondo le modalità ivi indicate, il "Creditore" non avrà più nulla a pretendere dalla Sercom S.p.A. in relazione al piano concordatario.

Articolo 6. In virtù di quanto previsto dal presente contratto e del pagamento della somma di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità ivi indicate, il "Creditore" dichiara di rinunciare, per come in effetti rinuncia, sin d'ora, anche a titolo transattivo, ad ogni diritto, ragione azione e/o pretesa - quantunque non esplicitate o fatte valere prima d'ora -, vantate nei confronti della Sercom S.p.a. anche in via mediata, per effetto del "Debito concordatario residuo" e del concordato preventivo omologato di cui in premessa.

Articolo 7. Entrambe le parti si dichiarano, quindi, pienamente soddisfatte, riconoscendo che il presente accordo ha effetto novativo e preclusivo di ogni futuro accertamento riguardo la fondatezza o meno delle pretese ed eventuali contestazioni riguardo a qualunque rapporto, a qualunque titolo, intercorrente tra le stesse sino alla data attuale anche in ipotesi di scoperta di nuovi documenti o

in ipotesi di sopravvenienze di qualunque genere e natura, con riferimento a quanto previsto nel piano concordatario.

Articolo 8. Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente contratto non avranno null'altro reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa, dedotta e/o deducibile, in ogni modo, connessa con il "Debito concordatario residuo", rinvenendo le proprie ragioni e diritti esclusivamente nel presente contratto.

Articolo 9. I comparenti dichiarano, inoltre, di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra, anche al fine di dirimere ogni futura controversia. Le parti dichiarano, altresì che, con la presente scrittura, le stesse intendono prevenire e dirimere ogni e qualsiasi controversia inerente al "Debito concordatario residuo" e rinunciano, pertanto, ad ogni azione, pretesa o eccezione inerente a suddetto rapporto, intendendosi rinunciata, altresì, ogni questione eventualmente derivante, salve le azioni fondate sul rapporto scaturente dal presente contratto.

Articolo 10. Il "Creditore" si obbliga sin d'ora ad adottare ogni atto eventualmente necessario, per quanto nella sua legittimazione, alla estinzione della procedura concordataria in essere.

Articolo 11. Il "Debitore" si obbliga a comunicare al Commissario Giudiziario del Concordato Sercom S.p.a. il presente atto per ogni opportuna conoscenza.

Articolo 12. Le parti convengono espressamente che qualunque spesa, incluse le spese legali, sostenute e da sostenere in dipendenza della stipulazione della presente scrittura sono interamente compensate tra i contraenti, sì che ogni contraente porrà a proprio carico ogni spesa sostenuta o sostenenda.



Articolo 13. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente scrittura è competente il Foro di Ragusa.

Articolo 14. La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.


per il Comune di Modica
il responsabile P.O. del III settore


per la Sercom S.p.A.
il presidente del CdA legale rappresentante

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>09.7.2019</u>  Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>9/7/2019</u>  Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2019. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 3 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 LUG, 2019 n. 170
del _____

Il Segretario Comunale
